

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

43/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

877/20 Quarantena e malattia

Ottobre 28, 2020.

Arrivano dall'**Inps** le indicazioni operative e i chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. In particolare, con il messaggio n. 3653/20, l'Istituto evidenzia che la quarantena e la sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili (art. 26 del D.L. n. 18/20), non impediscono in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa, sebbene siano equiparabili alla malattia e alla degenza ospedaliera. Conseguentemente, però, non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena, o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l'attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro agile o telelavoro, alternative alla presenza in ufficio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell'attività lavorativa con la correlata retribuzione. Diverso, invece, il caso di malattia conclamata per cui il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno. L'Inps precisa che solo la certificazione di malattia rappresenta il canale per la richiesta di tale prestazione. Di conseguenza laddove ordinanze, o provvedimenti di autorità amministrative impedissero ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non sarebbe possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell'operatore di sanità pubblica. L'Istituto sottolinea, inoltre, che se il lavoratore è destinatario di trattamenti di Cassa integrazione (ordinaria, in deroga, ecc), viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta, infatti, del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia. Alla luce dell'equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle tutele di malattia e di degenza ospedaliera, le medesime indicazioni sopra esposte devono essere applicate anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le prestazioni della quarantena, o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le diverse tutele incompatibili tra loro.

<https://www.aninsei.it/notizie/quarantena-e-malattia/>